

Ir. n.

ORDINANZA n. 2 del 6/7/2010

OGGETTO: Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (anche mediante distributori automatici in apposito locale adibito in modo esclusivo)

IL SINDACO

Atteso che l'art.80 della L.R. n.28/2005 (Codice del Commercio), al comma 1 stabilisce che gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti dalle ore sette alle ore ventidue fino ad un massimo di tredici ore giornaliere, salvo che, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, il Comune nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, consenta l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e l'anticipo dell'apertura fino ad un massimo di due ore;

-Preso atto che, come recita il comma 4 dell'art.6 del D.P.G.R. 1/4/2009 n.15/R (Regolamento di attuazione del Codice del Commercio) la concertazione è finalizzata alla verifica dei rispettivi orientamenti ed alla ricerca di convergenze, per individuare e determinare gli obiettivi ed i contenuti essenziali degli atti di programmazione della rete commerciale;

-Atteso che la concertazione prevista dal Regolamento citato si è tenuta in data 28/6/2010 e si è conclusa con la firma del verbale allegato alla presente ordinanza che registra le posizioni emerse durante l'incontro e le relative motivazioni addotte dalle Associazioni di categoria, dei Consumatori e dai sindacati presenti, nonché la posizione finale dell'Amministrazione;

-Tenuto comunque conto che il territorio del Comune di Pietrasanta è interessato da rilevanti flussi turistici estivi sia come località di mare che come Città d'Arte, e rilevato che le aperture degli esercizi commerciali contribuiscono ad incrementare l'offerta turistica creando un clima di accoglienza che gioca un ruolo fondamentale nella determinazione dell'attrattiva;

-Rilevato altresì che altri Comuni della Versilia hanno emanato atti che consentono agli esercizi commerciali in sede fissa di protrarre l'orario di apertura fino alle ventiquattro, venendo così incontro alle esigenze delle categorie commerciali e valorizzandone la funzione di servizio alla collettività e di pubblica utilità;

-Ritenuto pertanto necessario nel momento attuale, accompagnato dallo spettro della crisi economica, consentire agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa su tutto il territorio dall'1 giugno al 30 settembre, ed in occasione di manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza, l'apertura facoltativa

SEDE: Piazza Matteotti n.29 • 55045 Pietrasanta (LU)

Tel. 0584 7951 • Fax 0584 795205 • Fax protocollo 0584 795280

E-MAIL: unico.impresa@comune.pietrasanta.lu.it P.E.C. comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
www.comune.pietrasanta.lu.it

ORARIO RICEVIMENTO : martedì, giovedì, ore 11,00 -13,30

fino alle ventiquattro, pur nel rispetto assoluto dei diritti dei lavoratori coinvolti, anche per rispondere alle esigenze ed ai tempi della vita e del lavoro dei cittadini nonché per garantire un servizio migliore nei periodi di maggiore afflusso turistico;

Dato atto dei contenuti dell'ordinanza sindacale n.14 del 20.10.2009;

VISTA la L.R. n.28/2005 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Attuazione (DPGR 1/4/2009 n. 15/R) della L.n.28/2005

VISTA la L.R. n. 38/1998

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni

ORDINA

- 1) Le attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa devono esercitare l'attività di vendita, al massimo, per 13 ore giornaliere, nell'ambito della fascia oraria 7 – 22 nei giorni feriali e festivi consentiti;
- 2) La mezza giornata di chiusura non è più obbligatoria, ma facoltativa;
- 3) Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico per almeno 1 giornata, quando ricorrono tre festività consecutive;
- 4) E' dato facoltà agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ed agli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano l'attività mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo **di protrarre facoltativamente l'apertura fino alle ore ventiquattro nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre, nonché in occasione di manifestazioni ed eventi che abbiano luogo nella zona ove operano.** In tal caso gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere di apertura;
- 5) Non sono tenuti ad osservare i limiti di orario stabiliti con la presente ordinanza, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, i seguenti esercizi: rivendite di generi di monopolio, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articolo da ricordo e artigianato locale-qualora tali attività siano svolte in maniera esclusiva o prevalente-; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, esercizi di vendita posti all'interno delle sale cinematografiche;
- 6) Agli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano l'attività mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, in quanto soggetti alle medesime disposizioni concernenti l'apertura degli esercizi di vicinato (art.65, comma 2 della L.R. n.28/2005) è fatto obbligo, qualora intendano avvalersi della predetta facoltà, di non effettuare comunque la vendita nel periodo compreso tra le 24,00 della sera e le 7,00 della mattina disattivando i distributori o impedendo l'accesso degli utenti mediante dispositivi atti ad interdire l'entrata nel locale, quali cancelli o serrande scorrevoli con chiusura a chiave;

- 7) Non vigono limitazioni di orario nei giorni 31 dicembre, 14 agosto e in occasione della manifestazione "Notte Bianca" che viene effettuata ogni anno, con data variabile nel mese di agosto;
- 8) E' fatto obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura, l'eventuale mezza giornata prescelta per la chiusura settimanale, mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio;

SANZIONI

L'inosservanza alle suddette disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 102, comma 2 e comma 4.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza sarà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito Internet del Comune e sulla stampa locale ed è immediatamente esecutiva nei confronti degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.

Agli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano l'attività mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo vengono concessi ulteriori quindici giorni a decorrere dall'affissione all'Albo della presente ordinanza per potersi conformare alle disposizioni ivi contenute.

La presente ordinanza sarà inoltre trasmessa alle Associazioni di categoria, al Comando di Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia, incaricate, ognuno per quanto di competenza, di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

Deve intendersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con la presente ordinanza ed in particolare si intendono abrogate le precedenti ordinanze sindacali in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR competente per territorio nei termini e nei modi previsti dalle leggi vigenti
- entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dalle leggi vigenti

IL SINDACO
(dr.Domenico Lombardi)